



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 11/03/2025

Numero Registro Dipartimento 358

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3426 DEL 11/03/2025

Oggetto: Accertamento demaniale su un terreno in agro del Comune di Crucoli (KR) in catasto al foglio di mappa n. 38 p.lla n. 13 - Ricusazione del visto sulla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 16/11/2024.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la l.r. del 13/05/1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.” con la quale è stato stabilito che le modifiche organizzative approvate, determinano per il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione”, rinominato senza modifiche funzionali, Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale”, solo una diversa distribuzione interna delle competenze già ascritte alla medesima Struttura e che le modifiche organizzative riguardano i Settori n.5, n.7 e n.9 del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione” con conseguenti effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali in essere e non il Settore n. 1 “Coordinamento delle Attività Dipartimentali e Usi Civici – Biodiversità”;
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 159 del 10/04/2024 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 12/04/2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Iritano Giuseppe l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l’incarico di direzione del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, la Dott.ssa Francesca Palumbo, Dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021”;
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità” con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot.n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l’anno 2025;
- il D.D.S. n. 2225 del 19/02/2025 concernente: "Micro-organizzazione del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità” - Assegnazione della responsabilità delle uu.oo., dei procedimenti delle mansioni, delle attività ed obiettivi per l’anno 2025 ai dipendenti" con la quale viene assegnata, tra l’altro alla Dott.ssa Bianca Pastore la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;

- la D.G.R. n. 571 del 24/10/2024 recante "DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività' e Organizzazione 2024/2026) e DGR n. 444/2024 – Modifica ed integrazione";

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 ("Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici") che prevedono che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)" e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)";
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste), d.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: "Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;

- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi", in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: "Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale", al comma 5 che "l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo" ed al comma 6 che "con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici";

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente: "Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18", approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che "le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative";
- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

DATO ATTO che la conoscenza/presenza del vincolo dell'uso civico, ai fini paesaggistici, è rilevante e imprescindibile poiché implica la valutazione per la conservazione e la tutela delle matrici degli

antichi paesaggi agrari, atteso che il legislatore statale, oltre agli aspetti paesaggistici ex art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004, ne disciplina l'utilizzo sotto l'aspetto del bene universale che potrebbe essere sottratto alla collettività con usi non consoni e/o non compatibili alla normativa vigente in materia di usi civici e secondo le procedure dalle stesse dettate (l.1766/1926, R.D. n. 332/1928 nonché D.P.R. n. 327/2001, art. 4, l.r. 17/2008, l.168/2017);

CONSIDERATO che sulla base della relazione del Pid, il procedimento prende le mosse dall'istanza avente ad oggetto *"Richiesta avvio procedura semplificata di cancellazione di livello su terreno gravato da uso civico"* (affrancazione) individuato catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n.13;

VISTA la Pec del 16/12/2024 acquisita al prot. regionale n. 789629 del 17/12/2024, con la quale il Comune di Crucoli (KR), per quanto di competenza, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., l'atto finale del procedimento adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 16/11/2024 avente ad oggetto: *"Approvazione perizia di accertamento demaniale su un terreno in agro del Comune di Crucoli identificato in catasto al foglio di mappa n.38 particella n.13, ai sensi della legge regionale n.18/2007 e ss.mm.ii"*, in esito all'istruttoria di accertamento demaniale eseguita dal Pid incaricato;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Crucoli (KR) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

ESAMINATO il provvedimento dell'Amministrazione comunale e gli atti peritali depositati dal Pid incaricato, e rilevato che gli stessi non appaiono conformi alla normativa vigente per i motivi di seguito elencati:

- la delibera n.91 del 16/11/2024 non appare conforme alla legge regionale n. 18/2007 attualmente in vigore. Essa, infatti, richiama erroneamente una versione del comma 3 dell'art.15 non più in vigore: *"la Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato"*, in quanto sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera c) della l.r. 2 febbraio 2024, il quale recita: *"Il Dipartimento competente esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che sono trasmessi alla Regione, completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di novanta giorni dalla ricezione"*, non essendo più prevista, infatti, dalla normativa regionale la possibilità che il provvedimento comunale adottato ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 risulti tacitamente approvato al decorrere dei 90 giorni dalla trasmissione al Dipartimento regionale competente in materia;
- la delibera n.91 del 16/11/2024 richiama la determina dirigenziale comunale n. 2 dell'11/01/2024 con la quale il Comune di Crucoli (KR) ha provveduto alla nomina del Pid. Tuttavia, la stessa non risulta agli atti del Settore n.1 del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, competente in materia di usi civici, per come previsto dall'art. 4 comma 4 del previgente r.r. 10/20022;

- la delibera n.91 del 16/11/2024 non menziona espressamente l'avvenuta pubblicazione in Albo pretorio e la notificazione agli interessati degli atti istruttori né attesta che nel termine di trenta giorni dalla predetta notificazione non siano pervenute osservazioni o opposizioni di sorta, ai sensi degli artt. 15 e 30 del r.d. 332/1928;
- la relazione del Pid e la delibera di Giunta del Comune di Crucoli (KR) aventi ad oggetto: *"Accertamento demaniale su un terreno in agro del Comune di Crucoli identificato al foglio di mappa n.38 particella n.13"* non appaiono conformi alla richiesta dell'istante che si asserisce volta ad *"avvio procedura semplificata di cancellazione di livello su terreno gravato da uso civico"* (procedimento di affrancazione). Su tale punto si evidenzia, altresì, che il procedimento semplificato, originariamente previsto dalla l.r. 18/2007, è stato dichiarato incostituzionale dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 236/2022, pertanto non è più possibile farvi ricorso con efficacia ex tunc;
- gli atti trasmessi dal Comune non includono la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene oggetto di affrancazione ovvero idonea certificazione notarile, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. n.18/2007 e ss.mm.ii., comprovante il legittimo possesso da parte del richiedente del bene oggetto del provvedimento di affrancazione stante che la sola visura catastale non è di per sé probatoria né del possesso né della proprietà;
- con riferimento al soggetto richiedente l'affrancazione non risultano gli estremi dei provvedimenti dai quali si evinca che lo stesso risulta legittimario del terreno di cui trattasi ovvero sia l'erede o l'avente causa di un soggetto a cui il terreno è stato legittimato. Infatti, l'art. 20 comma 1 e 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., stabilisce che l'affrancazione di un terreno legittimato è concessa dall'ente concedente, su richiesta dell'avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti per la legittimazione. Tuttavia, nel quadro delle ditte ammesse alla legittimazione approvato con l'Ordinanza commissariale emessa il 2 aprile 1942, richiamata nella relazione del Pid, non compare il nominativo del dichiarato dante causa, né vengono provati i passaggi dal dante causa all'istante;
- dalla documentazione trasmessa non appare che il Comune di Crucoli (KR), per quanto di esclusiva competenza, abbia eseguito la verifica dei requisiti del richiedente l'affrancazione. Si evidenzia che, nel caso prospettato della successione, l'avente causa deve presentare idonea documentazione che attesti il trasferimento del diritto dal de cuius (il soggetto originario a cui era stato legittimato il terreno) all'erede o all'avente causa e di essere unico erede. Inoltre, gli atti trasmessi non attestano l'assenza di cause ostative alla concessione dell'affrancazione (es. l'avente diritto non deve trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il godimento dei diritti civili e politici, la presenza di condanne penali ecc..).
- nella relazione del Pid e conseguentemente nella delibera di Giunta comunale, che si limita all'approvazione della stessa, manca la verifica degli eventuali canoni di legittimazione pagati;
- non risulta allegata agli atti istruttori alcuno schema di concessione-contratto di legittimazione/affrancazione che disciplini le condizioni a cui è subordinata la concessione-

- contratto stessa (es. l'obbligo di aggiornamento catastale, l'impegno di investimento da parte del Comune del suddetto capitale in opere di interesse generale per la popolazione, ecc..);
- il Pid incaricato, nel calcolo del canone di affrancazione, non sembra applicare l'art. 10 della l. 1766/1927 che stabilisce che: *"nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il Commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle miglione, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposto una prestazione sia in generi che in denaro. Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione"*. Il canone di legittimazione è alla base della determinazione del canone di affrancazione, il cui importo ai sensi della l. 607/1966 nonché dell'art. 20 comma 7 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. è pari a 15 volte l'importo del canone enfiteutico. Sul punto si evidenzia che: *"in tema di determinazione del canone di affrancazione è intervenuta più volte la Corte Costituzionale (Sent. n. 406/1988, Sent. n. 143/1997 e Sent. 74/1996) che, nel pronunciarsi in merito alle disposizioni di legge determinative del canone enfiteutico e, quindi, del capitale di affrancazione (...) ha sancito la necessità di un aggiornamento periodico del relativo computo al fine di mantenere la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica ed impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente"*[Deliberazione Corte dei Conti Puglia, Sez. contr., n. 148/PAR/2014 del 30 luglio 2014]. Invece, alla sostanziale ablazione gratuita del terreno giunge il Pid laddove stabilisce che *"il canone di affrancazione del terreno in oggetto risulta pari a euro 16,65"*. L'art. 10 della legge l. 1766/1927 rappresenta il parametro principale di riferimento della procedura di affrancazione come conseguenza della legittimazione, laddove consacra l'imposizione sul fondo occupato ed a favore dell'ente gestore, di un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso. Per procedere con l'affrancazione occorre in tal senso aggiornare (attualizzare) il valore dei canoni ai sensi dell'art. 10 della l. 1766/27. Quanto alle procedure di stima del capitale di affrancazione, si ribadisce che la procedura di calcolo, comunque determinata, è di stretta competenza comunale in base alla l.r. 18/2007, assunto come parametro indefettibile l'art. 10 della l. 1766/27.

CONSIDERATO che l'istituto della legittimazione non rappresenta un obbligo per l'Amministrazione comunale, configurandosi piuttosto come una facoltà discrezionale; la decisione di concedere la legittimazione all'occupante abusivo è infatti subordinata alla valutazione dell'interesse pubblico, anche in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 9 della legge 1766/1927. Pertanto, anche in presenza dei requisiti di legge, il Comune dovrà dichiarare di aver valutato attentamente la rispondenza all'interesse pubblico, considerando la sussistenza dei requisiti legali, l'assenza di impedimenti (vincoli paesaggistici o urbanistici), e il prevalente interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007, di ricusare il visto sulla deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 16/11/2024 e conseguentemente di restituire gli atti al Comune di Crucoli (KR) per le ulteriori determinazioni;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'affrancazione;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (l.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della l.241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI RICUSARE il visto sulla delibera di Giunta comunale n. 91 del 16/11/2024 adottata dal Comune di Crucoli (KR) ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007 e, conseguentemente, di restituire gli atti al Comune interessato per le ulteriori determinazioni;

DI RICHIAMARE la competenza del Comune di Crucoli (KR) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Regolamento UE n.2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della l.r. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al Pid, al richiedente l'affrancazione, e all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Bianca Pastore
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Francesca Palumbo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano

(con firma digitale)